



CODICE DEONTOLOGICO

DELL'OPERATORE WATSU®

DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA WATSU E BODYWORK ACQUATICO

Introduzione:

Il presente Codice indica i principi e le regole che l'Operatore di AIWaBA deve osservare, nell'interesse dei clienti, ai fini del corretto esercizio della professione. I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale secondo il presente codice, devono ispirare i comportamenti dell'Operatore in ogni momento della sua vita di relazione.

Il codice disciplina i rapporti con i clienti, i colleghi e gli altri operatori .

Una copia del codice, è presente nel luogo di lavoro dell'Operatore, allo scopo di poter essere consultata dal cliente.

Per contestazioni, controversie o difficoltà, i clienti e gli operatori possono rivolgersi alla commissione etica di AIWaBA per essere e/o tutelati, e/o consigliati.

Rapporti con i Clienti

1. L'Operatore impronta la propria opera professionale nel rispetto dei diritti umani a salvaguardia della libertà e della dignità del cliente, prescindendo da ogni distinzione di razza, nazionalità, sesso, condizione sociale e di appartenenza religiosa o ideologica.
2. L'Operatore opera per favorire il benessere del cliente con pratiche atte a migliorare la sua qualità di vita, in termini di riconoscimento e rispetto dell'identità individuale, affinché possa utilizzare a pieno le proprie risorse vitali, stimolando in lui un atteggiamento attivo e incoraggiandolo all'autonomia e solo dietro richiesta personale del cliente stesso.
3. E' compito dell'Operatore dare al cliente un'immagine chiara e precisa di sé stesso e della sua professione, fornendo esclusivamente le prestazioni che gli competono, evitando di invadere campi per i quali non possiede la preparazione e i requisiti ufficiali. In caso di necessità, egli informerà il cliente della non adeguatezza della sua opera in termini di efficacia, inviandolo ad altri professionisti allo scopo di risolvere il suo problema specifico.
4. L'Operatore è tenuto a prospettare con chiarezza al cliente efficacia e limiti del trattamento, evitando di dar luogo ad aspettative ingiustificate.
5. L'Operatore, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno nei confronti del proprio cliente, intrattiene con esso un rapporto strettamente professionale; ne è confermata l'obbligatorietà dell'onorario.
6. L'Operatore è tenuto a mantenere il segreto professionale, sia su ciò che emerge durante i trattamenti, sia su fatti e notizie riguardanti il cliente.
7. L'Operatore ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento, nel contesto di un processo di adeguamento continuo alle proprie conoscenze e competenze, valutando costantemente il proprio operato al fine di migliorarlo in termini di efficacia, lungo l'intero arco della vita professionale.
8. L'Operatore opera nel rispetto e in collaborazione del medico curante o di altre figure professionali, qualora richiesto dal cliente.

Rapporti con i Colleghi

9. I rapporti con i colleghi sono improntati alla massima correttezza, stima e solidarietà professionale e trasparenza, indipendentemente dalla scuola di provenienza.
10. Se un Operatore ritiene che un collega si sia comportato in modo non consono con la deontologia professionale può appellarsi al comitato etico per l'esame del caso.

Procedure di reclamo e di appello

11. I reclami contro soci devono essere inviati al comitato etico di AIWaBA il quale entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo si attiverà secondo le modalità previste.
12. Un reclamo contro un socio può essere considerato solo in caso appaia evidente una violazione del codice etico di AIWaBA.
13. Qualora il reclamo venga accolto dal comitato etico, questo ha facoltà di assumere provvedimenti disciplinari come previsto dal regolamento interno.